

Dipartimento Politiche Previdenziali.
Fisco, Prezzi e Tariffe,
Mutuo Soccorso,
Politiche Internazionali

Alle FNP-CISL Regionali
Alle FNP-CISL Territoriali
Al Coordinamento Donne FNP-CISL
- Loro Sedi -

Roma, 21 febbraio 2022 Comunicazione n.140 /CMon/ldd

Oggetto: Inps - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita <u>non sono ulteriormente</u> incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (GU n. 268 del 10 novembre 2021).

L'INPS, con circolare n. 18/2022, riporta, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

### Pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, cc. 6 e 7, del DL n. 201/2011 (l. n. 214 del 2011)

Il requisito anagrafico per gli iscritti all' AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (art. 2, c. 26 della l. n. 335/95) è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2025	67 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Nei confronti dei **lavoratori dipendenti**, iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle **attività** considerate **gravose** o che siano stati addetti alle **lavorazioni** 

particolarmente faticose e pesanti, per il periodo previsto dalla legge, e con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, nel biennio 2023/2024, è fissato al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi (art. 1, cc. da 147 a 153, della l. n. 205/2017).

Per i soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.

# Pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, cc. 10-11 del DL n. 201/2011 (L. n. 214/2011)

Per effetto della disapplicazione degli adeguamenti della speranza di vita fino al 2026 prevista dall'art. 15 del DL n. 4/2019, il requisito contributivo è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2023	42 anni e dieci mesi	41 anni e dieci mesi
al 31 dicembre 2026	(2.227 settimane)	(2.175 settimane)

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai **soggetti con contribuzione** a decorre **dal 1º gennaio 1996**, il **requisito anagrafico** per l'accesso alla pensione anticipata **con almeno 20 anni di contribuzione effettiva** e con il **requisito del c.d. importo soglia mensile**, pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, si perfeziona, per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei **64 anni**.

Per i **lavoratori cd. "precoci"** il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023	41 anni
al 31 dicembre 2026	(2132 settimane)
Dal 1° gennaio 2027	41 anni (2132 settimane)
	da adeguare agli incrementi della
	speranza di vita

Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento alla **pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote**, per il biennio 2023-2024, i **lavoratori** possono conseguire tale diritto se in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 35 anni** e di **un'età anagrafica minima di 62** 

anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

# Accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

Per il biennio 2023/2024, i **requisiti anagrafici** e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello **contributivo** previsto per il trattamento pensionistico **non sono ulteriormente incrementati**. Nel merito, nel biennio 2023/2024:

- per la **pensione di vecchiaia** (art. 2 del Dlgs n. 165 del 1997) a decorrere dal 1° gennaio 2023, per personale che raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e che non abbia a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022, fermo restando il regime delle decorrenze della c.d. finestra mobile e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.
- Per la **pensione di anzianità** (art. 6 del Dlgs n. 165 del 1997), a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'accesso, fermo restando il regime delle decorrenze della c.d. finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:
- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età, fermo restando l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile;
- 2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;
- 3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

### Lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico

Con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico, per il biennio 2023/2024 non sono incrementati, per cui:

Gruppo ballo	
Anno	Età uomini e donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	47 anni
Dal 1° gennaio 2025	47 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Gruppo Cantanti – Artisti Iirici –	
Orchestrali – Etc.	
Anno	Età uomini e donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	62 anni
Dal 1° gennaio 2025	<b>62 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Gruppo Sportivi Professionisti	
Anno	Età uomini e donne
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	54 anni
Dal 1° gennaio 2025	<b>54 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Per le restanti categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023/2024, sono stabiliti nel modo seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	67 anni
Dal 1° gennaio 2025	67 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

### Pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione (Dlgs n. 42/2006)

Ferma restando l'applicazione della disciplina della c.d. finestra mobile, nonché l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile per la pensione di anzianità, i requisiti nel biennio 2023/2024 sono:

#### Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	66 anni
Dal 1° gennaio 2025	66 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

### Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024	41 anni
Dal 1° gennaio 2025	41 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale) Patrizia Volpani